Atto TOAXW5	
Settore T Ecologia e Ambiente	
Servizio AU Ecologia e ambiente	
U.O. 0030 Rifiuti e Cave	
Ufficio TSUS Uff. Controllo Suolo e Sottosuolo	
C.d.R. 0023 Ecologia e Ambiente	
Autorizzazione impianto	
N. Reg. Decr. 187/2013 Data 18/03/2013	
N. Protocollo 34183/2013 4	
Oggetto: Ceccato Giovanni - Comune di Castelfranco Veneto.	
Revamping impianto di recupero rifiuti speciali	
non pericolosi, autorizzazione unica.	
D.Lgs.152/2006-L.R.3/2000-L.R.33/1985-L.R.10/1999.	
IL DIRIGENTE	
RICHIAMATO il D.D.P. n. 407 del 2/09/2010, con cui la ditta	
Ceccato Giovanni (C.F.: CCCGNNN55R17Z600G - P.IVA:	
01153790264) con sede legale in Via San Pio X n. 144 a	
Castelfranco Veneto, è stata autorizzata all'esercizio	
dell'impianto di recupero di rifiuti speciali non	
pericolosi ubicato a Castelfranco Veneto, via dell'Economia	
n. 10, catastalmente individuato ai mappali nn. 1060, 1063,	
1086, 1096, 1117, 1133, 1134, 1135, n. 1260 (sub 5 e 7	
parziale) del foglio 41;	
RICHIAMATO il D.D.P. n. 1062 del 7/12/2005, con cui la	
ditta è stata autorizzata alle emissioni in atmosfera	
Pag. 1 di 16	

dell'impianto di aspirazione e abbattimento fumi a servizio	
dell'impianto di triturazione e granulazione della	
plastica;	
 VISTA la nota del 17/06/2011, assunta al prot. n. 63909 del	
 20/06/2011, con cui la ditta ha chiesto che venga attivata	
 la procedura per l'approvazione del progetto di modifica	
 sostanziale, contestualmente all'espressione del giudizio	
di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 23 del	
D.Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 23 della L.R. 10/1999,	
 relativamente all'impianto di recupero di rifiuti non	_
 pericolosi sito in via dell'Economia n. 10 nel comune di	
Castelfranco Veneto, sulla base della documentazione già	
 agli atti di questa Amministrazione, assunta al prot. n.	_
 3110 del 13/01/2011 e al prot. n. 57270 del 01/06/2011;	
 DATO ATTO che, essendo il progetto riferibile alla rete	
 natura 2000 (zone SIC e ZPS), la valutazione di incidenza	
(VINCA) è ricompresa, ai sensi dell'art. 5, comma 4 del DPR	
 357 del 8.09.1997, nell'ambito della procedura V.I.A.;	
CONSIDERATO che il proponente ha provveduto:	
- a trasmettere copia integrale della domanda e dei	
 relativi allegati al Comune interessato ed agli enti	
competenti ad esprimere i pareri necessari	
all'approvazione del progetto ai sensi dell'art. 23 del	
 D.Lgs. 152/06;	
 - alla diffusione dell'annuncio di avvenuto deposito della	
Pag. 2 di 16	

documentazione relativa all'istanza sul quotidiano "La	
 Tribuna" in data 9/06/2011 e dell'annuncio di avvenuto	
 deposito della documentazione integrativa in data	
 24.10.2012 sul quotidiano "Il Gazzettino", ai sensi	
 dell'art. 24 del D.Lgs. 152/06;	
 - ad effettuare la presentazione al pubblico ai sensi	
dell'art. 15 della L.R. 10/1999;	
DATO ATTO che a seguito delle pubblicazioni non sono	
 pervenute osservazioni;	
 ATTESO che la sottocommissione VIA e gli uffici provinciali	
 competenti per la parte impiantistica hanno richiesto	
 integrazioni ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 152/2006	
 trasmesse alla ditta in data 06/09/2011, prot. n. 91769;	
 CONSIDERATO che a seguito della richiesta della ditta	
 pervenuta in data 17/10/2011, assunta al prot. n. 108159	
 del 17/10/2011, sono stati prorogati di 45 giorni i termini	
 per la presentazione della documentazione integrativa, e	
 che le integrazioni richieste sono pervenute in data	
 05/12/2011, con nota assunta al prot. n. 127209 del	
 06/12/2012;	
 PRESO ATTO che in data 01/03/2012, con nota assunta al	
 prot. n. 113331 del 12/10/2012 la ditta, a seguito della	
 conferenza istruttoria del 15/02/2011, ha chiesto	
 l'interruzione del procedimento;	
 CONSIDERATO che in data 22/10/2012, con nota assunta al	
Pag. 3 di 16	

 prot. n. 116887 del 22/10/2012, la ditta ha presentato
 documentazione integrativa volontaria ed ha provveduto alla
 ripubblicazione sul quotidiano "Il Gazzettino" in data
 24/10/2012, come richiesto nella nota di questa
 Amministrazione del 05/03/2012, prot. n. 26473;
 DATO ATTO che a seguito delle pubblicazioni non sono
 pervenute osservazioni;
 CONSIDERATO che con nota di questa Amministrazione del
 14/01/2013, prot. n. 5718, è stato prorogato il termine di
 60 giorni per consentire alla Commissione VIA ed agli Enti
 coinvolti nel procedimento di effettuare la conferenza
 decisoria al fine di esprimere i pareri di competenza
necessari all'approvazione del progetto;
 CONSIDERATO che la Commissione V.I.A. nella seduta del
 23/01/2013, preso atto della seguente documentazione
 inoltrata dalla ditta:
 - pervenuta il 13.01.2011, assunta al prot. n. 3110 del
 13.01.2011,
 - pervenuta il 01.06.2011, assunta al prot. n. 57270 del
 01.06.2011,
 - pervenuta il 17.06.2011, assunta al prot. n. 63909 del
 20.06.2011,
e della seguente documentazione integrativa e sostitutiva:
 - pervenuta il 05.12.2011, assunta al prot. n. 127209 del
 06.12.2011,
Pag. 4 di 16

	- pervenuta il 22.10.2012, assunta al prot. n.116887 del	
	22.10.2012,	
	dopo esauriente discussione, ha concluso l'istruttoria,	
	esprimendo parere favorevole in ordine alla compatibilità	
-	ambientale e alla incidenza ambientale (VINCA) del progetto	
	di cui trattasi, con prescrizioni, come risulta nelle	
	"conclusioni" del parere allegato al presente provvedimento	
	di cui costituisce parte integrante;	
	CONSIDERATO che la Commissione V.I.A., integrata ai sensi	
	dell'art. 23 della L.R. 10/1999, che assumendo pertanto	
	le funzioni della Conferenza dei Servizi prevista dall'art.	
	208 D.Lgs. n. 152/2006, nella seduta del 23.01.2013, preso	
	atto:	
	- del parere favorevole con prescrizioni in ordine alla	
	compatibilità ambientale e alla incidenza ambientale	
	(VINCA) espresso dalla Commissione V.I.A.,	
	- delle relazioni istruttorie condotte dagli uffici	
	dell'Area Gestione dei Rifiuti del 22/01/2013 e dall'Unità	
	Operativa Tutela delle Acque del 11/01/2013;	
	ha concluso i lavori, esprimendo parere favorevole in	
	ordine all'approvazione del progetto, con le prescrizioni	
	riportate nelle istruttorie sopracitate;	
	VISTI i pareri sul progetto espressi da:	
	- RFI S.p.A. con nota del 1/02/2013 n. RFI-DPR-	
	DTP_VE.ITVA0011/P/2013/0000173;	
	Pag. 5 di 16	

- Terna Rete Italia con nota n. P20130000051 del	
 23/01/2013;	
 - Azienda U.L.S.S. n. 8 Asolo con nota del 21/01/2013,	
n. 02896 (servizio di igiene e sanità pubblica) e del	
17/01/2013, n. 9 (SPISAL);	
- Alto Trevigiano Servizi S.r.l. con nota del	
22/01/2013;	
VISTO il permesso di costruire n. 301 del 31/12/2012	
rilasciato dal Comune di Castelfranco Veneto per la	
realizzazione di parte delle delle opere edilizie previste	
dal progetto in parola;	
DATO ATTO che il progetto di modifica dell'impianto non è	
soggetto al parere previsto dall'art. 16, comma 2 della	
L.R. n. 11/2010 in quanto rientra nella fattispecie di	
esclusione prevista dalla D.G.R.V. n. 1210 del 23/03/2010;	
RILEVATO altresì che il progetto di modifica dell'impianto	
è urbanisticamente compatibile con lo strumento di	
pianificazione territoriale del Comune interessato;	
VISTO l'art. 39, comma 1, delle Norme Tecniche di	
Attuazione del Piano di Tutela delle Acque;	
RILEVATO, dalla documentazione presentata, che:	
- per le aree scoperte destinate a deposito rifiuti e alle	
lavorazioni connesse all'attività di recupero, la ditta	
dispone di un sistema di raccolta delle acque di	
 dilavamento meteorico di prima pioggia con recapito in	
Pag. 6 di 16	

 pubblica fognatura;	
- per l'area a servizio dell'impianto di erogazione	
 carburanti la ditta dispone di un sistema di raccolta,	
 trattamento e scarico in pubblica fognatura delle acque di	
 dilavamento meteorico;	
 - per le superfici dell'Area 3 destinate al transito di	
 carrelli elevatori tra gli edifici B e C e allo stoccaggio	
 di contenitori vuoti e puliti non ci sono i presupposti per	
 il dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per	
 l'ambiente;	
 VISTI i referti d'analisi sulle acque di seconda pioggia	
 dilavanti le superfici destinate a deposito rifiuti e alle	
 lavorazioni connesse all'attività di recupero, che	
 attestano la conformità degli stessi rispetto ai limiti di	
 tabella 2, allegato C, delle Norme Tecniche di Attuazione	
 del Piano di Tutela delle Acque, per lo scarico su suolo;	
 RITENUTO, pertanto, che per le suddette aree scoperte le	
 acque meteoriche di seconda pioggia non debbano essere	
 soggette ad autorizzazione allo scarico;	
 RITENUTO, altresì, che debba essere effettuata una verifica	
 qualitativa periodica sulle acque di seconda pioggia, al	
 fine di garantire un elevato grado di tutela ambientale;	
 PRESO ATTO che la ditta intende:	
 - utilizzare solo l'attuale accesso, comunicante con la	
 direzione, per il conferimento dei materiali in entrata e	
Pag. 7 di 16	

- trasformare il sistema di scarico della rete di raccolta dell'Area 3 posta lungo la linea ferroviaria, in punti di assorbimento sul suolo;  - di inserire dei cuscini oleoassorbenti nei pozzetti immediatamente a monte dei punti di scarico su suolo e sottosuolo delle acque meteoriche cadenti sulle superfici dell'Area 3;  RITENUTO di chiedere la documentazione attestante quanto sopra;  VISTA la D.G.R.V. n. 2229 del 20/12/2011, come modificata dalla D.G.R.V. n. 1543 del 31/07/2012;  DATO ATTO che la ditta ha qià prestato le seguenti garanzie finanziarie in conformità alle previsioni della D.G.R.V. n. 2528/1999, ora sostituita:  a) polizza RC Inquinamento con validità fino al 1/09/2018 e massimale assicurato Euro 516.000  (cinquecentosedicimila/00);  b) fideiussione bancaria/assicurativa con validità fino al 1/03/2019 e importo pari a Euro 148.000,00 (centoquarantottomila/00);  ATTESO che sono stati così rideterminati dalla D.G.R.V. n. 2229/2011 e s.m.i. gli importi delle garanzie finanziarie da prestare:  a) l'importo della polizza RC inquinamento deve avere un	uscita;	
assorbimento sul suolo;  - di inserire dei cuscini oleoassorbenti nei pozzetti immediatamente a monte dei punti di scarico su suolo e sottosuolo delle acque meteoriche cadenti sulle superfici dell'Area 3;  RITENUTO di chiedere la documentazione attestante quanto sopra;  VISTA la D.G.R.V. n. 2229 del 20/12/2011, come modificata dalla D.G.R.V. n. 1543 del 31/07/2012;  DATO ATTO che la ditta ha già prestato le seguenti garanzie finanziarie in conformità alle previsioni della D.G.R.V. n. 2528/1999, ora sostituita:  a) polizza RC Inquinamento con validità fino al 1/09/2018 e massimale assicurato Euro 516.000 (cinquecentosedicimila/00);  b) fideiussione bancaria/assicurativa con validità fino al 1/03/2019 e importo pari a Euro 148.000,00 (centoquarantottomila/00);  ATTESO che sono stati così rideterminati dalla D.G.R.V. n. 2229/2011 e s.m.i. gli importi delle garanzie finanziarie da prestare:	- trasformare il sistema di scarico della rete di raccolta	
- di inserire dei cuscini oleoassorbenti nei pozzetti immediatamente a monte dei punti di scarico su suolo e sottosuolo delle acque meteoriche cadenti sulle superfici dell'Area 3;  RITENUTO di chiedere la documentazione attestante quanto sopra;  VISTA la D.G.R.V. n. 2229 del 20/12/2011, come modificata dalla D.G.R.V. n. 1543 del 31/07/2012;  DATO ATTO che la ditta ha già prestato le seguenti garanzie finanziarie in conformità alle previsioni della D.G.R.V. n. 2528/1999, ora sostituita: a) polizza RC Inquinamento con validità fino al 1/09/2018 e massimale assicurato Euro 516.000 (cinquecentosedicimila/00); b) fideiussione bancaria/assicurativa con validità fino al 1/03/2019 e importo pari a Euro 148.000,00 (centoquarantottomila/00); ATTESO che sono stati così rideterminati dalla D.G.R.V. n. 2229/2011 e s.m.i. gli importi delle garanzie finanziarie da prestare:	dell'Area 3 posta lungo la linea ferroviaria, in punti di	
immediatamente a monte dei punti di scarico su suolo e sottosuolo delle acque meteoriche cadenti sulle superfici dell'Area 3;  RITENUTO di chiedere la documentazione attestante quanto sopra;  VISTA la D.G.R.V. n. 2229 del 20/12/2011, come modificata dalla D.G.R.V. n. 1543 del 31/07/2012;  DATO ATTO che la ditta ha già prestato le seguenti garanzie finanziarie in conformità alle previsioni della D.G.R.V. n. 2528/1999, ora sostituita: a) polizza RC Inquinamento con validità fino al 1/09/2018 e massimale assicurato Euro 516.000 (cinquecentosedicimila/00); b) fideiussione bancaria/assicurativa con validità fino al 1/03/2019 e importo pari a Euro 148.000,00 (centoquarantottomila/00); ATTESO che sono stati così rideterminati dalla D.G.R.V. n. 2229/2011 e s.m.i. gli importi delle garanzie finanziarie da prestare:	assorbimento sul suolo;	
sottosuolo delle acque meteoriche cadenti sulle superfici dell'Area 3;  RITENUTO di chiedere la documentazione attestante quanto sopra;  VISTA la D.G.R.V. n. 2229 del 20/12/2011, come modificata dalla D.G.R.V. n. 1543 del 31/07/2012;  DATO ATTO che la ditta ha già prestato le seguenti garanzie finanziarie in conformità alle previsioni della D.G.R.V. n. 2528/1999, ora sostituita: a) polizza RC Inquinamento con validità fino al 1/09/2018 e massimale assicurato Euro 516.000 (cinquecentosedicimila/00); b) fideiussione bancaria/assicurativa con validità fino al 1/03/2019 e importo pari a Euro 148.000,00 (centoquarantottomila/00); ATTESO che sono stati così rideterminati dalla D.G.R.V. n. 2229/2011 e s.m.i. gli importi delle garanzie finanziarie da prestare:	- di inserire dei cuscini oleoassorbenti nei pozzetti	
dell'Area 3;  RITENUTO di chiedere la documentazione attestante quanto sopra;  VISTA la D.G.R.V. n. 2229 del 20/12/2011, come modificata dalla D.G.R.V. n. 1543 del 31/07/2012;  DATO ATTO che la ditta ha già prestato le seguenti garanzie finanziarie in conformità alle previsioni della D.G.R.V. n. 2528/1999, ora sostituita:  a) polizza RC Inquinamento con validità fino al 1/09/2018 e massimale assicurato Euro 516.000 (cinquecentosedicimila/00);  b) fideiussione bancaria/assicurativa con validità fino al 1/03/2019 e importo pari a Euro 148.000,00 (centoquarantottomila/00);  ATTESO che sono stati così rideterminati dalla D.G.R.V. n. 2229/2011 e s.m.i. gli importi delle garanzie finanziarie da prestare:	immediatamente a monte dei punti di scarico su suolo e	
RITENUTO di chiedere la documentazione attestante quanto sopra;  VISTA la D.G.R.V. n. 2229 del 20/12/2011, come modificata dalla D.G.R.V. n. 1543 del 31/07/2012;  DATO ATTO che la ditta ha già prestato le seguenti garanzie finanziarie in conformità alle previsioni della D.G.R.V. n. 2528/1999, ora sostituita:  a) polizza RC Inquinamento con validità fino al 1/09/2018 e massimale assicurato Euro 516.000 (cinquecentosedicimila/00);  b) fideiussione bancaria/assicurativa con validità fino al 1/03/2019 e importo pari a Euro 148.000,00 (centoquarantottomila/00);  ATTESO che sono stati così rideterminati dalla D.G.R.V. n. 2229/2011 e s.m.i. gli importi delle garanzie finanziarie da prestare:	sottosuolo delle acque meteoriche cadenti sulle superfici	
vista la D.G.R.V. n. 2229 del 20/12/2011, come modificata dalla D.G.R.V. n. 1543 del 31/07/2012;  DATO ATTO che la ditta ha già prestato le seguenti garanzie finanziarie in conformità alle previsioni della D.G.R.V. n. 2528/1999, ora sostituita:  a) polizza RC Inquinamento con validità fino al 1/09/2018 e massimale assicurato Euro 516.000 (cinquecentosedicimila/00);  b) fideiussione bancaria/assicurativa con validità fino al 1/03/2019 e importo pari a Euro 148.000,00 (centoquarantottomila/00);  ATTESO che sono stati così rideterminati dalla D.G.R.V. n. 2229/2011 e s.m.i. gli importi delle garanzie finanziarie da prestare:	dell'Area 3;	
VISTA la D.G.R.V. n. 2229 del 20/12/2011, come modificata dalla D.G.R.V. n. 1543 del 31/07/2012;  DATO ATTO che la ditta ha già prestato le seguenti garanzie finanziarie in conformità alle previsioni della D.G.R.V. n. 2528/1999, ora sostituita:  a) polizza RC Inquinamento con validità fino al 1/09/2018 e massimale assicurato Euro 516.000 (cinquecentosedicimila/00);  b) fideiussione bancaria/assicurativa con validità fino al 1/03/2019 e importo pari a Euro 148.000,00 (centoquarantottomila/00);  ATTESO che sono stati così rideterminati dalla D.G.R.V. n. 2229/2011 e s.m.i. gli importi delle garanzie finanziarie da prestare:	RITENUTO di chiedere la documentazione attestante quanto	
dalla D.G.R.V. n. 1543 del 31/07/2012;  DATO ATTO che la ditta ha già prestato le seguenti garanzie finanziarie in conformità alle previsioni della D.G.R.V. n. 2528/1999, ora sostituita:  a) polizza RC Inquinamento con validità fino al 1/09/2018 e massimale assicurato Euro 516.000 (cinquecentosedicimila/00);  b) fideiussione bancaria/assicurativa con validità fino al 1/03/2019 e importo pari a Euro 148.000,00 (centoquarantottomila/00);  ATTESO che sono stati così rideterminati dalla D.G.R.V. n. 2229/2011 e s.m.i. gli importi delle garanzie finanziarie da prestare:	sopra;	
DATO ATTO che la ditta ha già prestato le seguenti garanzie  finanziarie in conformità alle previsioni della D.G.R.V. n.  2528/1999, ora sostituita:  a) polizza RC Inquinamento con validità fino al 1/09/2018 e  massimale assicurato Euro 516.000  (cinquecentosedicimila/00);  b) fideiussione bancaria/assicurativa con validità fino al  1/03/2019 e importo pari a Euro 148.000,00  (centoquarantottomila/00);  ATTESO che sono stati così rideterminati dalla D.G.R.V. n.  2229/2011 e s.m.i. gli importi delle garanzie finanziarie da prestare:	VISTA la D.G.R.V. n. 2229 del 20/12/2011, come modificata	
finanziarie in conformità alle previsioni della D.G.R.V. n.  2528/1999, ora sostituita:  a) polizza RC Inquinamento con validità fino al 1/09/2018 e  massimale assicurato Euro 516.000  (cinquecentosedicimila/00);  b) fideiussione bancaria/assicurativa con validità fino al  1/03/2019 e importo pari a Euro 148.000,00  (centoquarantottomila/00);  ATTESO che sono stati così rideterminati dalla D.G.R.V. n.  2229/2011 e s.m.i. gli importi delle garanzie finanziarie da prestare:	dalla D.G.R.V. n. 1543 del 31/07/2012;	
2528/1999, ora sostituita:  a) polizza RC Inquinamento con validità fino al 1/09/2018 e  massimale assicurato Euro 516.000  (cinquecentosedicimila/00);  b) fideiussione bancaria/assicurativa con validità fino al 1/03/2019 e importo pari a Euro 148.000,00 (centoquarantottomila/00);  ATTESO che sono stati così rideterminati dalla D.G.R.V. n. 2229/2011 e s.m.i. gli importi delle garanzie finanziarie da prestare:	DATO ATTO che la ditta ha già prestato le seguenti garanzie	
a) polizza RC Inquinamento con validità fino al 1/09/2018 e  massimale assicurato Euro 516.000  (cinquecentosedicimila/00);  b) fideiussione bancaria/assicurativa con validità fino al 1/03/2019 e importo pari a Euro 148.000,00 (centoquarantottomila/00);  ATTESO che sono stati così rideterminati dalla D.G.R.V. n. 2229/2011 e s.m.i. gli importi delle garanzie finanziarie da prestare:	finanziarie in conformità alle previsioni della D.G.R.V. n.	
massimale assicurato Euro 516.000  (cinquecentosedicimila/00);  b) fideiussione bancaria/assicurativa con validità fino al 1/03/2019 e importo pari a Euro 148.000,00 (centoquarantottomila/00);  ATTESO che sono stati così rideterminati dalla D.G.R.V. n. 2229/2011 e s.m.i. gli importi delle garanzie finanziarie da prestare:	2528/1999, ora sostituita:	
(cinquecentosedicimila/00);  b) fideiussione bancaria/assicurativa con validità fino al 1/03/2019 e importo pari a Euro 148.000,00 (centoquarantottomila/00);  ATTESO che sono stati così rideterminati dalla D.G.R.V. n. 2229/2011 e s.m.i. gli importi delle garanzie finanziarie da prestare:	 a) polizza RC Inquinamento con validità fino al 1/09/2018 e	
b) fideiussione bancaria/assicurativa con validità fino al 1/03/2019 e importo pari a Euro 148.000,00 (centoquarantottomila/00);  ATTESO che sono stati così rideterminati dalla D.G.R.V. n. 2229/2011 e s.m.i. gli importi delle garanzie finanziarie da prestare:	 massimale assicurato Euro 516.000	
1/03/2019 e importo pari a Euro 148.000,00  (centoquarantottomila/00);  ATTESO che sono stati così rideterminati dalla D.G.R.V. n.  2229/2011 e s.m.i. gli importi delle garanzie finanziarie da prestare:	(cinquecentosedicimila/00);	
(centoquarantottomila/00);  ATTESO che sono stati così rideterminati dalla D.G.R.V. n.  2229/2011 e s.m.i. gli importi delle garanzie finanziarie  da prestare:	b) fideiussione bancaria/assicurativa con validità fino al	
ATTESO che sono stati così rideterminati dalla D.G.R.V. n.  2229/2011 e s.m.i. gli importi delle garanzie finanziarie  da prestare:	 1/03/2019 e importo pari a Euro 148.000,00	
2229/2011 e s.m.i. gli importi delle garanzie finanziarie da prestare:	(centoquarantottomila/00);	
da prestare:	ATTESO che sono stati così rideterminati dalla D.G.R.V. n.	
	2229/2011 e s.m.i. gli importi delle garanzie finanziarie	
a) l'importo della polizza RC inquinamento deve avere un	da prestare:	
	a) l'importo della polizza RC inquinamento deve avere un	
Pag. 8 di 16	Pag. 8 di 16	

 massimale assicurato pari a Euro 3.000.000,00;	
b) l'importo della fideiussione deve essere determinato,	
 per lo stoccaggio dei rifiuti non pericolosi, nella misura	
 di 200 Euro/t;	
 PRESO ATTO che la D.G.R.V. n. 1543/2012 impone di adeguare	
 le garanzie finanziarie in essere entro un anno dalla data	
 di pubblicazione sul B.U.R. della stessa o in coincidenza	
 alla prima modifica del provvedimento autorizzativo;	
 DATO ATTO che il progetto in parola prevede l'aumento dei	
 quantitativi di rifiuti complessivamente stoccabili in	
 impianto da 1.200 a 1.850 t;	
 RITENUTO per quanto sopra di chiedere alla ditta di	
 adeguare le garanzie finanziarie secondo le disposizioni	
 vigenti;	
 VISTO che l'approvazione del progetto ai sensi dell'art.	
 208 del D.Lgs. n. 152/2006 costituisce autorizzazione unica	
 per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto in parola,	
 ed è comprensiva anche dell'autorizzazione alle emissioni	
 in atmosfera;	
 RITENUTO, per semplificazione amministrativa, di	
 sostituire, revocandola, l'autorizzazione alle emissioni in	
 atmosfera di cui al D.D.P. n. 1062/2005 del 7/12/2005;	
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 10/1999,	
 il giudizio di compatibilità ambientale è integrato nel	
 provvedimento di approvazione del progetto;	
Pag. 9 di 16	

VISTI il D.Lgs. n. 152/2006, la L.R. n. 3/2000 e il D.M.	
 5/02/1998;	
 VISTI la L.R. 33/1985, il Piano di Tutela delle Acque 2009,	
 la Delibera del Comitato Interministeriale per la tutela	
 delle acque dall'inquinamento del 04/02/1977;	
VISTI il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e il Regolamento	
provinciale di organizzazione;	
ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza	
dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria	
 condotta nonché il rispetto dei termini ai sensi dell'art.	
147 bis del D.Lgs. 267/2000;	
DECRETA	
ART. 1 - Di esprimere giudizio positivo sulla	
 compatibilità ambientale e sulla incidenza ambientale	
(VINCA) e di approvare il progetto di modifica sostanziale	
 dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi sito in	
 via dell'Economia n. 10 in comune di Castelfranco Veneto, a	
 seguito dell'istanza presentata ai sensi degli art. 23 e	
 208 del D.Lgs. 152/2006 dell'art. 23 della L.R. 10/99,	
 dalla ditta CECCATO GIOVANNI (C.F.: CCCGNNN55R17Z600G -	
 P.IVA: 01153790264), sede legale in Via San Pio X n. 144 a	
 Castelfranco Veneto, in data 15/06/2011, assunta al prot.	
 n. 63909 del 20/06/2011, relativa alla documentazione	
 presentata in data 22/12/2010, assunta al prot. n. 3110 del	
 13/01/2011, in data 26/05/2011, assunta al prot. n. 57270	
Pag. 10 di 16	

## •

  del 1/06/2011, in data 05/12/2011, assunta al prot. n.	
127209 del 06/12/2011 ed in data 22/10/2012, assunta al	
prot. n. 116887 del 22/10/2012, con le prescrizioni	
contenute nelle "conclusioni" del parere della	
Commissione Provinciale VIA (Allegato 1) e	
nell'Allegato tecnico (Allegato 2), uniti al presente	
provvedimento di cui costituiscono parte integrante.	
ART. 2 - La presente autorizzazione ha validità fino al	
20/03/2023. L'efficacia dell'autorizzazione viene meno nel	
caso non siano in vigore le garanzie finanziarie previste	
 dal presente provvedimento e dalla vigente normativa in	
 materia e i titoli di disponibilità dell'area sulla quale	
insiste l'impianto. I contratti d'affitto e leasing	
rinnovati, o altro valido titolo di disponibilità	
dell'area, devono essere trasmessi a questa Amministrazione	
30 giorni prima della data di scadenza dei contratti	
vigenti.	
 ART. 3 - Il presente provvedimento costituisce	
autorizzazione unica per l'impianto di cui all'ART. 1 ai	
sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, e pertanto	
costituisce:	
 a) autorizzazione alla realizzazione del progetto;	. <u> </u>
b) autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero	
 dei rifiuti, fatte salve eventuali prescrizioni e/o	
 modifiche da apportare a seguito delle risultanze del Pag. 11 di 16	

## 4

collaudo funzionale;	
c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera.	
ART. 4 - L'inizio dei lavori per la modifica dell'impianto	
deve essere comunicato a questa Amministrazione e al Comune	
entro dodici mesi dalla data del presente provvedimento e	
la messa in esercizio entro i trentasei mesi successivi	
alla data di inizio lavori. Nel caso tali termini non siano	
rispettati, il presente provvedimento decade	
automaticamente, salvo proroga accordata su motivata	
istanza della Ditta.	
ART. 5 - L'avvio dell'impianto modificato in conformità al	
presente provvedimento deve essere preceduto dall'invio da	
parte della Ditta di una comunicazione, recante in	
allegato:	
a) la dichiarazione scritta del direttore dei lavori	
attestante l'ultimazione delle opere in conformità al	
progetto approvato, anche in relazione a quanto	
prescritto al punto 2, sezione D dell'Allegato 2 al	
presente decreto relativamente alla gestione delle acque	
meteoriche di dilavamento;	
b) gli estremi del certificato di agibilità rilasciato dal	
Comune di Castelfranco Veneto per la porzione del	
Capannone A di nuova realizzazione;	
c) le garanzie finanziarie di cui al successivo ART. 10;	
d) la data di avvio dell'impianto nella configurazione	
Pag. 12 di 16	

## 4

approvata dal presente provvedimento;	
e) la nomina del tecnico responsabile della gestione	
dell'impianto accompagnata da specifica nota di	
accettazione dell'incarico da parte dello stesso;	
f) la nomina del collaudatore dell'impianto accompagnata da	
specifica nota di accettazione dell'incarico da parte	
dello stesso.	
ART. 6 - Dalla data della comunicazione di cui al	
precedente ART. 5 per l'avvio dell'impianto nella	
configurazione approvata dal presente provvedimento, il	
D.D.P. n. 407/2010 del 2/09/2010, il D.D.P. n. 608/2010 del	
21/12/2010 e il D.D.P. n. 1062 del 7/12/2005 sono revocati.	
ART. 7 - Entro 180 giorni dalla comunicazione di avvic	
dell'impianto deve essere presentato da parte della Ditta	
il collaudo funzionale dell'impianto con i contenuti di cui	
al comma 8 dell'art. 25 della L.R. 3/2000. Il collaudo deve	
anche certificare:	
a) il rispetto dei limiti sul rumore, con l'effettuazione	
di apposita campagna di rilievo fonometrico, svolta in	
fase di lavorazione dell'impianto a pieno regime, per la	
valutazione dei valori di emissione e immissione sia	
assoluti che differenziali, nel rispetto della normativa	
vigente sul rumore;	
b) i risultati delle analisi merceologiche di cui al Punto	
2 della Sezione A dell'Allegato 2 a questo decreto.	
Pag. 13 di 16	

 La Provincia si riserva di modificare l'autorizzazione	
 all'esercizio a seguito degli esiti del collaudo	
 funzionale.	
 ART. 8 - L'impianto deve essere gestito secondo quanto	
 riportato nell'Allegato 2 al presente provvedimento, di cui	
 costituisce parte integrante, composto dalle seguenti	
 parti:	
 a) SEZIONE A: informazioni generali sull'impianto;	
b) SEZIONE B: gestione dei rifiuti;	
 c) SEZIONE C: emissioni in atmosfera;	
 d) SEZIONE D: gestione delle acque meteoriche di	
 dilavamento.	
 ART. 9 - La ditta deve rispettare le prescrizioni di cui	
 al parere del 23/01/2013 della Commissione Provinciale	
 V.I.A., Allegato 1 al presente provvedimento, di cui	
 costituisce parte integrante.	
 ART. 10 - La ditta deve prestare le seguenti garanzie	
 finanziarie ovvero adeguare le garanzie finanziarie in	
 essere secondo le seguenti indicazioni:	
 a) polizza R.C. Inquinamento con massimale assicurato di	
 almeno Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00); nel caso di	
 rateizzazione annuale, entro i 30 giorni successivi ad	
 ogni scadenza deve essere trasmessa alla Provincia copia	
 del relativo rinnovo e nel contratto deve essere	
 previsto che, in assenza di disdetta comunicata dalle	
Pag. 14 di 16	

# •

parti a mezzo raccomandata A.R. almeno tre mesi prima	
della scadenza contrattuale, il contratto si intenderà	
tacitamente rinnovato per un'altra annualità e così	
successivamente; le parti si obbligano in caso di	
disdetta ed entro il termine per la stessa previsto,	
sopraindicato, ad inserire la Provincia di Treviso quale	
codestinataria nella comunicazione di disdetta a mezzo	
raccomandata A.R. o P.E.C.;	
b) fideiussione assicurativa o bancaria con importo pari a	
Euro 370.000,00 (trecentosettantamila/00). La	
fideiussione e il fideiussore devono avere i requisiti	
previsti dall'Allegato A alla D.G.R.V. n. 2229/2011,	
come integralmente sostituito dall'Allegato A della	
D.G.R.V. n. 1543/2012. L'importo deve essere	
immediatamente escutibile da questa Amministrazione su	
semplice richiesta scritta. La fideiussione deve essere	
redatta in conformità al contratto tipo di cui	
all'Allegato B alla D.G.R.V. n. 1543/2012.	
L'Amministrazione Provinciale di Treviso si riserva di	
respingere le garanzie finanziarie considerate non conformi	
alla normativa o a quanto previsto dal presente Decreto.	
ART. 11 - Le modifiche impiantistiche e/o strutturali,	
fermi restando gli obblighi di legge, devono essere	
preventivamente comunicate a questa Amministrazione,	
corredate degli eventuali elaborati tecnici, e, ove ne	
Pag. 15 di 16	

		ļ	
Ī			
	 ч		

ricorrano gli estremi, preventivamente autorizzate ai sensi
dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006.
ART. 12 - Nel caso di variazione del tecnico responsabile
dell'impianto, la Ditta deve tempestivamente comunicare a
questa Amministrazione il nuovo nominativo, con esplicita
nota di accettazione da parte dell'incaricato.
ART. 13 - La variazione del legale rappresentante della
ditta o di altri amministratori muniti di rappresentanza,
dovrà essere tempestivamente comunicato a questa
Amministrazione allegando una autodichiarazione di possesso
dei requisiti soggettivi, disponibile sul sito internet
della Provincia.
ART. 14 - Sono fatti salvi gli eventuali diritti di terzi
nonché l'obbligo di acquisire le autorizzazioni e/o
concessioni di competenza di altri Enti.
ART. 15 - La presente autorizzazione è rinnovabile ai sensi
dell'art. 208, comma 12 del D.Lgs 152/2006; la domanda di
rinnovo deve essere presentata all'Amministrazione
provinciale almeno centottanta giorni prima della scadenza.
ART. 16 - Il presente provvedimento va trasmesso alla
Ditta, alla Regione Veneto, all'A.R.P.A.V. di Treviso, al
 Comune di Castelfranco Veneto, all'Osservatorio Regionale
sui Rifiuti dell'A.R.P.A.V. e va affisso all'albo della
Provincia ed a quello del Comune.
Dott. Simone Busoni
Avvertenza per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite posta elettronica certificata o fax.  Pag. 16 di 16

Avvertenza per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite posta elettronica certificata o fax.

- La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93.

- Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Treviso.

### Allegato 1

OGGETTO DECRETO: Ceccato Giovanni - Comune di Castelfranco Veneto. Revamping impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi. Autorizzazione Unica - Art. 208 D.Lgs. 152/2006 - L.R. 3/2000 - L.R. 33/1985 - L.R. 10/1999.

Atto TOAXW5

#### PROVINCIA DI TREVISO

PARERE COMMISSIONE PROVINCIALE V.I.A.

(L.R. 26.3.1999 n. 10 - D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 s.m.i.)

### SEDUTA DEL 23 GENNAIO 2013

Oggetto: Modifica sostanziale impianto recupero di rifiuti non pericolosi Ditta:CECCATO GIOVANNI

Comune di localizzazione: Castelfranco Veneto.

Procedura congiunta di VIA e approvazione art. 23 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. - art. 23 della L.R. 10/99

### IL PROCEDIMENTO:

In data 17.06.2011 (prot. prov. n. 63909 del 20.06.2011) la ditta CECCATO GIOVANNI con sede legale in Via San Pio X n. 144 a Castelfranco Veneto chiede venga attivata una nuova procedura per l'approvazione del progetto contestualmente al giudizio di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 23 della L.R. 10/1999 e s.m.i. relativa al progetto di "Modifica sostanziale impianto recupero di rifiuti non pericolosi" in via dell'Economia n. 10 nel comune di Castelfranco Veneto con la documentazione di cui al prot. prov. n. 3110 del 13.01.2011 e n. 57270 del 01.06.2011.

Con decreto provinciale di screening n. 2 del 13.01.2010 prot. prov. n. 3045 si è concluso di assoggettare il progetto di cui all'oggetto a Valutazione di Impatto Ambientale.

Il progetto è riferibile alla rete natura 2000 (zone SIC e ZPS) pertanto la valutazione di incidenza (VINCA) è ricompresa, ai sensi dell'art.5 comma 4 del DPR 357 del 8.09.1997, nell'ambito della procedura V.I.A.

### CONSIDERAZIONI:

<u>Premessa</u>. L'esercizio dell'attività di recupero rifiuti è stato autorizzato dalla Provincia di Treviso con D.D.P. n. 599/2008 del 02.09.2008 successivamente integrato con D.D.P. n. 858/2008 del 24.12.2008.

L'esigenza di redigere il presente documento emerge dalla volontà della ditta committente di apportare alcune modifiche sostanziali all'attuale situazione autorizzativa, sia in termini di potenzialità impiantistiche

che di tipologie di rifiuti da sottoporre a trattamento, nonché di ampliamento della superficie dell'impianto includendo un fabbricato già interamente edificato ed agibile. Infatti oltre all'inserimento di una nuova linea di trattamento dei rifiuti e di alcune tipologie di rifiuti non pericolosi da sottoporre ad attività di recupero, la ditta CECCATO GIOVANNI intende revisionare i flussi di rifiuti all'interno dell'impianto ed aumentare le potenzialità dello stesso sia in termini di quantitativi massimi stoccabili.

### Descrizione attività

L'obiettivo del progetto è l'incremento delle aree coperte dove effettuare le operazioni di stoccaggio e lavorazione rifiuti. Gli interventi che saranno effettuati sono:

- ampliamento del capannone A per una superficie di 1.690 m2;
- dislocazione dell'impianto di selezione su nastro nella porzione di ampliamento;
- inserimento nell'impianto di una ulteriore porzione del capannone esistente, adiacente al capannone B, di superficie 1.952 m2;
- adeguamento del sistema di gestione delle acque meteoriche, conseguente alla realizzazione della nuova struttura, con adeguamento dell'area di rifornimento carburanti;
- · riorganizzazione della gestione dei rifiuti.

L'attività della ditta risulterà suddivisa in tre aree:



#### AREA N.1

L'area n. 1 si estende su una superficie complessiva di 9839 m2 circa così suddivisa:

- 3975m2 circa adibiti a capannone industriale (Capannone A di superficie pari a 1.980 m2 + 100 m2 di uffici a cui si sommano 1.690,00 m2 circa di ampliamento).
- Superficie del piazzale ridotta a 5.964 m2.

Pag. 2 di 17

L'area esterna sarà adibita, oltre che al transito dei mezzi, a stoccaggio sia di rifiuti sia di materie prime secondarie prodotte dall'attività di recupero.

### AREA N.2

L'area n. 2 rimane sostanzialmente invariata rispetto l'attuale conformazione. La superficie complessiva è di 2.214 m2 circa così suddivisi:

1.273 m2 circa adibiti a capannone industriale (capannone B);

• 927 m2 circa di superficie scoperta e pavimentata in asfalto, dotata di una rete di raccolta delle acque meteoriche che confluisce nella linea di raccolta prevista per l'area 1; l'area è adibita a stoccaggio sia di rifiuti che di materie prime secondarie e a viabilità interna.

#### AREA N.3

È la nuova area che la ditta intende implementare a servizio dell'impianto. Occupa una superficie di 4.834 m2 circa così suddivisa:

- 1.952 m2 adibiti a capannone industriale (nel seguito denominato Capannone C) dotato di pavimentazione in cls di tipo impermeabile, all'interno del quale verrà effettuata la sola attività di messa in riserva dei rifiuti a matrice plastica. L'area sarà interessata esclusivamente da attività di sola messa in riserva di rifiuti in ingresso all'impianto;
- 2882 m2 di superficie scoperta, pavimentata in asfalto e adibita esclusivamente a viabilità interna; l'area dunque non verrà interessata da alcuna attività di gestione di rifiuti o stoccaggio materie prime secondarie.

Tutta la superficie è circondata da un cordolo di altezze varie e sul lato nord è mascherata da un muro alto 2,3 metri, sul fronte strada è mascherata per buona parte da una alberatura.

I processi di lavorazione dei rifiuti si basano su operazioni di selezione, cernita e riduzione volumetrica realizzate manualmente dagli operatori oppure mediante l'ausilio di macchinari quali un nastro di selezione, presse compattatrici, macinatori e granulatori di materie plastiche. Relativamente alla gestione dei rifiuti, la ditta richiede delle variazioni ai codici CER attualmente autorizzati secondo lo schema sotto proposto utilizzando le seguenti simbologie:

- caselle con sfondo giallo: codici aggiunti dal progetto presentato,
- caselle con sfondo in azzurro:codici aggiunti con la presente proposta,
- caselle barrate: codici stralciati dalla presente proposta,



C.E.R.	Descrizione	alla produzione finalizzata alla STOCCA					AREA DI STOCCAGGIO STATO ATTUALE						DI GGI D DI	
2	RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI								Ι	I	T	I		
02 01	rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura ecc								Т	Τ	Т	Т		$\Box$
02 003	scarti di tessuti vegetali	$\searrow \langle$	$>\!\!<$											
02 01 04	Rifiuti plastici ad esclusione degli imballaggi	R13	R13 - R12 - R3	٧	w				7	С	G	V		
3	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE									Ī				
03 01	rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli mobili								Т	T	T	T		
03 01 01	scarti di corteccia e sughero	R13 - R12		В					1	A	С			
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di trucciolare e piallacci, diversi da quelli di cui alla voce 03.01.04	R13 - R12		В					7	A	С	Т		П
4	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHÉ DELL'INDUSTRIA TESSILE								T	T		T		
04 01	rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce								Т	T	Т	Т		
04 01 09	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	R13 – R12							1	С	L	T		
04 02	rifiuti dell'industria tessile				T	T			Т	T	Т	Т	T	$\top$
04 02 09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	R13 – R12							1	С	L			
04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze	R13 – R12							T	С	L	T		
04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate	R13 – R12							1	С	L			
7	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI													
07 02	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali								Τ	T	T			
07 02 13	Rifiuti plastici	R13	R13 - R12 - R3	С	٧	w			1	С	G	<b>v</b>		
07 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	R13		С					1	С	Т	T		
10	RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI									T				
10 11	rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro								T	T	T	T	T	
10 11 03	scarti di materiali in fibra a base di vetro	R13 - R12				$\neg$		1	,	ĸ	T	T		
10 11 12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11	R13 – R12								ĸ		T	T	
10 13	rifiuti della fabbricazione di cemento, calce, gesso e manufatti di tali materiali					T		1	T	T	T	T	T	
10 13 11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	R13 - R12		С				1		F	T	T		$\Box$
11	RIFIUTI IN ORGANICI CONTENENTI METALLI PROVENIENTI DAL TRATTAMENTO E RICOPERTURA DI METALLI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA							1	T	1	T	T	T	
11 05	Rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo				T			1	T	T	T	T		$\Box$



C.E.R.	Descrizione	Operazione non finalizzata alla produzione di M.P.S. in loco	Operazione finalizzata alla produzione di M.P.S. in loco	AREA DI STOCCAGGIO STATO ATTUALE							TOC ST	ATO	GGI	
11 001	zinco solido	$>\!\!<$	$\times$											
11 0002	ceneri di zinco	$\times$	$\times$											
11 000	rifiuti non specificati altrimenti	$\times$	$\times$											
12	RIFIUTI DI LAVORAZIONE E DI TRATTAMENTO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA													
12 01	rifiuti di lavorazione/dal trattamento fisico e meccanico superficiale dei metalli													
12 01 01	limatura, scaglie e polveri di metalli ferrosi	R13 - R12		F						F				
12 01 02	polveri e particolato di metalli ferrosi	R13 - R12		F						F				
12 01 03	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi	R13 - R12		С						С				
12 01 04	polveri e particolato di metalli non ferrosi	R13 - R12		U						С				
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici		R13 - R12 - R3	С	٧	w				С	G '	V		
12 01 17	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12.01.16	R13 – R12								С				
15	IMBALLAGGI, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI													
15 01	imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)													
15 01 01	imballaggi di carta e cartone		R13 - R12 - R3	1	L	Q	w			С	L	Q		
15 01 02	imballaggi in plastica		R13 - R12 - R3	s	Т	٧	w			С	G	S 1	T V	,
15 01 03	imballag gi in legno	R13 – R12		Α						A				
15 01 04	imballaggi in metallo	R13 - R12		С	F					С	F			
15 01 05	imballaggi di materiali compositi	R13 - R12	R13 - R12 - R3	-	L	Q	w			С	L	Q		
15 01 06	imballaggi in materiali misti	R13 - R12	R13 - R12 - R3	H	1	L	w			С	L			
15 01 07	imballaggi in vetro	R13 - R12		O						K				
16	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO													
16 01	Veicoli fuori us o appartenenti a diversi modi di trasporto													
16 01 03	Pneumatici fuori uso	R13 - R12		G					G	31				
16 01 17	metalli ferrosi	R13 - R12		F						F				
16 01 18	metalli non ferrosi	R13 - R12		С	1			$\sqcap$		С		T		П



C.E.R.	Descrizione	Operazione non finalizzata alla produzione di M.P.S. in loco	Operazione finalizzata alla produzione di M.P.S. in loco		AREA DI STOCCAGGIO STATO ATTUALE					AREA I STOCCAG STATO PROGET			
16 01 19	plastica		R13 - R12 - R3	С	٧	W			С	G	٧		$\prod$
16 01 20	vetro	R13 - R12		С					ĸ				$\prod$
16 01 22	componenti non specificati altrimenti	R13 - R12		С					С				
16 02	Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche												
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	R13 - R12		С					С				
16 0 6	componenti rimossi da appa <u>recchiatmæfueri usu, diversi da</u> quelli di cui alla voce 160215	$\times$	R19 - B42 -	С	w								$\prod$
16 03	Prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati												
16 03 06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05		R13 - R12 - R3	С	w				С	G	٧		$\prod$
16 11	scarti di rivestimenti e materiali refrattari												
16 11 06	rivestimenti in materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05	R13 – R12							С				$\prod$
17	RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)												
17 01	cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche												$\prod$
17 01 01	cemento	R13 - R12		С					Н1				
17 01 02	mattoni	R13 - R12		С					Н1				
17 01 03	mattonelle e ceramiche	R13 - R12		С					Н1				
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	R13 - R12		С					Н1				
17 02	legno, vetro e plastica												
17 02 01	legno	R13 - R12		Α					Α				
17 02 02	vetro	R13 - R12		С					ĸ				
17 02 03	plastica		R13 - R12 - R3	٧					G	٧			
17 04	metalli (incluse le loro leghe)												$\prod$
17 04 01	Rame, bronzo e ottone	R13 - R12	_	С	F				С				
17 04 02	alluminio	R13 - R12		С					С				$\blacksquare$
17 04 03	Piombo	R13 - R12		С					С				$\prod$
17 04 04	Zinco	R13 - R12		С					С				$\prod$



C.E.R.	Descrizione	Operazione non finalizzata alla produzione di M.P.S. in loco	Operazione finalizzata alla produzione di M.P.S. in loco		STO		DI GGIO TUAL	,	STO S	REA OCCA TATO OGE	AGG D DI	
17 04 05	Ferro ed acciaio	R13 - R12		F				O	F			
17 04 06	Stagno	R13 - R12		С				O	F			
17 04 07	Metalli misti	R13 - R12		С				U				
17 04 11	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	R13 - R12		O				U				
17 06	materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto											
17 06 04	materiali iso lanti diversi da quelli di cui alle voci 17 0 6 0 1 e 17 0 6 0 3		R13 - R12 - R3					G	٧	Ī		
17 08	materiali da costruzione a base di gesso									T		$\prod$
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	R13 - R12		С				J		T		
17 09	altri rifiuti dell'attività di costruzione demolizione									Ī		
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03	R13 – R12		С				H1	L	J		
19	RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE											
19 10	Rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione rifiuti contenenti metallo											
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi	R13 - R12		С				F		I		
19 12	rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti non specificati altrimenti											
19 12 01	carta e cartone	R13 - R12	R13 - R12 - R3	L	Q			U	L	Q		
19 12 03	metalli non ferrosi	R13 - R12		С				C		I		
19 12 04	plastica e gomma	R13 - R12	R13 - R12 - R3	٧	s	N		C	G	٧	s	
19 12 05	vetro	R13 - R12		O				K				
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	R13 - R12						Α		I		
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11		R13 - R12 - R3					O	L			
20	RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO, INDUSTRIA ED ISTITUZIONI INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA											
20 01	frazioni oggetto di raccolta differenziata)									$ \rfloor $		
20 01 01	carta e cartone		R13 - R12 - R3	1	L	Q V	V	C	Q	L		
20 01 02	vetro	R13 - R12		С				K				
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	R13 - R12		С				U				
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	R13 - R12		Α				Α				



C.E.R.	Descrizione	Operazione non finalizzata alla produzione di M.P.S. in loco			AREA DI STOCCAGGIO STATO ATTUALE			STOCCAGGIO				AREA D STOCCAG STATO I PROGET			iO I
20 01 39	plastica		R13 – R12 – R3	٧	w			С	G	٧	$\Box$	$\prod$			
20 01 40	metallo	R13 - R12		С	F			С	F		$\Box$	$\prod$			
20 03	altri rifiuti urbani														
20 03 07	Rifiuti ingombranti	R13 – R12						С	L						

### I rifiuti prodotti saranno:

C.E.R.	Descrizione	Operazione non finalizzata alla produzione di M.P.S. in loco	Operazione finalizzata alla produzione di M.P.S. in loco		AREA DI STOCCAGGIO STATO ATTUALE			STOCCAGGIO					STOCCAGGIO					ST	OCC	AREA DI OCCAGGIO STATO DI ROGETTO			
	RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE																						
19 12	rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti non specificati altrimenti																						
19 12 01	carta e cartone	R13	R13 - R12 - R3	-	ø	w			D	Q													
19 12 02	metalli ferrosi	R13		D	F	P			С	D	F	Р											
19 12 03	metalli non ferrosi	R13		O	D				D														
19 12 04	plastica e gomma	R13	R13 – R12 – R3	D	S	Т	٧	WP	D	s	٧	Р											
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	R13		D	Р				Α	D	Р												
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	R13 - R12		M1	M2	М3			D	М1	M2	мз м	14										

Tali materiali verranno stoccati all'esterno e all'interno, posti in cumuli o casse e previa iniziale cernita da parte degli operatori, triturati ed eventualmente granulati con granulatore.

Quantitativamente le modifiche si possono riassumere:

	u.m.	Impianto autorizzato	Progetto presentato	Nuova proposta	Differanza Progetto - Nuova proposta
Stoccaggio di messa in risera di rifiuti (R13) finalizzato al recupero in loco		27.822	8.060		
Stoccaggio di sola messa in risera di rifiuti (R13)	t/a	2.178	3.359	3.359	0
Totale rifiuti conferibili presso l'impianto.	t/a	30.000	92.019	100.079	8.060
Giorni lavorativi anno	g	279	275	300	25
Potenzialità massima giomaliera di recupero	t/g	99,7	322,4	322,4	0
Stoccaggio massimo prima del trattamento	t	1.000	1.300	1.300	0
Stoccaggio massimo di solo R13	t	200	550	550	0

Con l'ultima integrazione, l'azienda chiede la variazione del numero di

giorni lavorativi annui che passano da 275 a 300, considerando che:

- · l'impianto svolge l'attività anche nei prefestivi;
- l'impianto svolge la turnazione nei periodi di ferie ed altri periodi di astensione di lavori non festivi.

Non è richiesto l'incremento della potenzialità massima giornaliera di recupero dei rifiuti, ma l'incremento della quantità di stoccaggio dei rifiuti in ragione dell'aumento dei giorni lavorativi.

All'interno della quantità di 1.850 tonnellate di stoccaggio istantaneo complessivo (R13 - R12 - R3 e solo R13) i rifiuti e le materie uscite dalla qualifica di rifiuto dovranno rispettare i limiti:

- sotto il capannone A di 26 tonnellate per la carta, 7,0 tonnellate per la plastica, 0,8 tonnellate per il legno e una tonnellata per i tessili;
- sotto i capannoni B e C il massimo di 85 tonnellate per la plastica ed 1,5 tonnellate di altri rifiuti.

All'esterno i rifiuti dovranno essere in quantità tale da non superare, sommando il quantitativo di rifiuti al coperto, il quantitativo massimo di 1.850 tonnellate complessive tra stoccaggio per trattamento e sola messa in riserva.

### VALUTAZIONI DELLA SOTTOCOMMISSIONE:

#### QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

L'azienda, posta in Via dell'Economia, a Castelfranco, intende modificare il proprio impianto sia architettonicamente che attraverso un aumento delle potenzialità di stoccaggio dei rifiuti, sia sulle tipologie trattate.

### QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

### Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC)

L'area è posta in fascia di ricarica degli acquiferi, si trova a notevole distanza dagli ambiti naturalistico - ambientali e paesaggistici di livello regionale del Monte Grappa e del fiume Sile; l'area di intervento si trova in un ambito ad eterogenea integrità agricola; non è posta in zone aventi rilevanza di carattere storico e archeologico. L'area di intervento non è coinvolta da ambiti per l'istituzione di parchi e riserve naturali, le aree maggiormente prossime all'intervento sono il Parco del fiume Sile (posto a Sud-Est) e la Palude di Onara (posta ad Ovest) entrambi tali aree sono comunque molto distanti dal sito di proprietà della ditta; non ricade in aree interessate dalla viabilità primaria e dagli itinerari regionali ed interregionali, l'area non ricade in ambiti di interesse per l'istituzione di parchi riserve naturali ed archeologiche o di aree di tutela paesaggistica. L'area in oggetto non ricade in zone di valenze storica, culturale e paesaggistico - ambientale anche se in prossimità vi sono i centri di Salvarosa e Castelfranco Veneto.

Piano Regionale di Risanamento delle Acque (PRRA)

Il piano non fornisce vincoli per l'azienda in quanto autorizzata allo scarico in fognatura dei reflui civili e di prima pioggia, mentre le acque di seconda pioggia vengono captate ed immesse nel sottosuolo.

### Piano Regionale di Tutela delle Acque (PRTA)

Il comune di Castelfranco Veneto nella porzione interessata da via dell'Economia rientra nel bacino idrografico definito R001 Bacino scolante nella laguna di Venezia e gestito dal Consorzio di bonifica Pedemontano Brentella di Pederobba. La rete fognaria acque nere del Comune di Castelfranco Veneto non rientra nelle aree sensibili. Il Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto fa ricadere il sito in un'area ad elevata vulnerabilità (Tavola 19 allegata al PTA).

### Legge regionale Veneto n. 3 del gennaio 2000

La L.R. 3/2000 all'art. 21 stabilisce che gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti siano ubicati nell'ambito delle singole zone territoriali omogenee produttive o per servizi tecnologici. L'azienda è ubicata in zona omogenea D/1.

### Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)

Dall'analisi dei contenuti della cartografia del P.T.C.P. non emergono vincoli ostativi alla realizzazione dell'intervento proposto dalla ditta.

### Piano Regolatore Generale del Comune

La ditta è posta a 200 da due discariche esaurite, a 200 m da una cava esaurita. Si evince dunque che nell'intorno dell'area di intervento sono presenti:

- a) due discariche esaurite a circa 200 m;
- b) una cava esaurita anch'essa a circa 200 m;
- c) la ferrovia e con relativa fascia di rispetto;
- d) l'impianto di comunicazione elettronico ad uso pubblico.

### QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

#### Acqua

L'attività non produce acque derivanti dal proprio ciclo produttivo ma acque meteoriche derivanti dal dilavamento dei piazzali dove sono stoccati i rifiuti.

L'impianto è dotato di una rete di raccolta delle acque meteoriche con sistema di separazione e raccolta delle acque di prima pioggia. Le acque di seconda pioggia si disperdono nel sottosuolo tramite tubazione drenante e le acque delle coperture sono smaltite in pozzi perdenti. Le acque di prima pioggia sono inviate nelle rete della fognatura pubblica, una volta terminato l'evento meteorico.

La tubazione drenante si trova in corrispondenza delle aree verdi, presenti lungo il lato frontale del capannone A ed in alcuni tratti adiacenti alle recinzioni, le acque meteoriche sono assorbite direttamente nel sottosuolo.

La situazione dello stato di progetto non modifica la gestione delle acque; è ampliato il capannone A e, quindi, sono aggiunti nuovi pozzi perdenti per lo smaltimento delle acque delle coperture. Il progetto prevede la riduzione del piazzale relativo all'area 1 da 7.540 a 5864 m2, mentre il piazzale dell'area 2 rimane invariato di 927 m2.

La superficie complessiva pavimentata che confluisce nella rete di

raccolta dotata di sistema di separazione della prima pioggia, passa da 8.467 a 6.791 con riduzione, quindi, del 20% come da tabella riassuntiva.

Area	Superficie [m²]	Tipo di smaltimento
Capannone A - copertura	2.070	Pozzi drenati
Capannone B - copertura	1.303	Pozzi drenati
Piazzale area 1 e piazzale area 2	7.540 + 927 = 8.467	Accumulo acque di prima pioggia e scarico acque di seconda pioggia in tubo drenante

Applicando parametri previsti dall'art.39 del PTA, il volume minimo relativo alle acque di prima pioggia risulta pari a 30,56 m3.

La vasca di accumulo delle acque meteoriche presenta una volumetria utile pari a 77,50 m3, dunque idoneamente dimensionata per il trattamento di tutte le acque meteoriche di prima pioggia essendo in grado si trattare un volume di acqua corrispondente ad un battente idrico di circa 12 mm uniformemente distribuito su tutta l'area dei piazzali.

Per mezzo del pozzetto ripartitore, le acque meteoriche di seconda pioggia saranno scaricate sul suolo per subirrigazione.

Il nuovo piazzale, di pertinenza del capannone C, che andrà ad integrarsi al resto dell'impianto ha una rete indipendente con pozzi perdenti essendo adibito al solo transito mezzi elettrici dal capannone B al capannone C e all'accatastamento di contenitori vuoti e puliti.

Quest'area, non ha alcuna funzione per l'impianto di recupero. L'azienda provvederà, per sicurezza, a riempire i perdenti con ghiaione e a munire i pozzetti di prodotti oleoassorbenti.

Verrà installato un bacino di raccolta delle acque meteoriche dell'area di distribuzione carburante con idoneo sistema di disoleazione e relativo convogliamento dei reflui alla fognatura.

Occorre osservare che non vi sono pozzi acquedottistici in prossimità all'impianto, i pozzi acquedottistici più prossimi all'area sono quelli di San Floriano, posto a circa 1.6 km a Nord quelli di Castelfranco, posti ad una distanza di circa 2,6 km a Est.

La falda sotterranea più prossima è a circa 7-10 metri di profondità.

La valutazione della vulnerabilità della falda condotta dall'azienda porta a ritenere che, per la tipologia del terreno soprastante, sia possibile la dispersione delle acque sugli strati superficiali del suolo. Considerando che il progetto prevede l'ampliamento delle superfici coperte e la riduzione dei piazzali esterni soggetti a deposito di materiali con conseguente riduzione delle portate di seconda pioggia infiltrate nel sottosuolo poiché:

- si riduce la portata delle acque meteoriche raccolte nei piazzali;
- la capacità di accumulo delle vasche di prima pioggia rimane invariata con conseguente trattenimento come acqua di prima pioggia di circa 12 mm e quindi conseguente presunta diminuzione del carico inquinante relativo alla acque di seconda pioggia.

A ciò va aggiunto che si tratta di rifiuti non pericolosi merceologicamente composti da carta, cartone, plastica, legno, ferro vetro e altri metalli oltre a cartongesso e rifiuti da costruzione e demolizione.

Le analisi delle acque di prima pioggia del 15 marzo 2012 (simulazione) indicano presenza di idrocarburi in tracce, COD, solidi sospesi, metalli in concentrazioni inferiori ai valori previsti dalla Tabella 3, dell'Allegato 5, della parte terza del D.Lgs. 152/06 smi e le analisi delle acque di seconda pioggia (simulazione) risultano rispettare i limiti della Tabella 4 - "Limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo" dell'Allegato 5 della parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

A prevenzione del dilavamento, l'azienda sottolinea che i cassoni di stoccaggio dei rifiuti ubicati nelle aree funzionali scoperte saranno sempre coperti da telo impermeabile e pertanto i rifiuti in essi contenuti non verranno a contatto con le acque meteoriche o di dilavamento.

#### Aria

Le emissioni in atmosfera di tipo diffuso derivano dal traffico veicolare e dalle lavorazioni. L'impatto maggiore prodotto dai mezzi connessi con l'attività dell'impianto si ha in corrispondenza delle viabilità in prossimità del sito, nelle strade più distanti esso si confonde con quello generato dal traffico preesistente. Il sito rientra in un'ampia zona industriale predisposta, quindi, al transito di mezzi pesanti. Le strade di lottizzazione si collegano direttamente, tramite un agevole svincolo, alla viabilità principale della zona ossia alla tangenziale di Castelfranco Veneto (S.R. n. 53 "Postumia") e alla S. P. n. 102 "Postumia Romana". Relativamente alle emissioni diffuse derivanti dalle lavorazioni, si considera che il nuovo assetto comporterà un aumento delle lavorazioni effettuate in ambiente confinato.

Le emissioni diffuse derivanti dal traffico interno all'azienda risultano trascurabili considerando che esso non viene effettuato su sterrato e le posizioni di carico e scarico sono disposte in modo da minimizzare i transiti.

Gli unici rifiuti potenzialmente polverulenti ricevuti sono il cartongesso codice 17 08 02, i rifiuti misti di demolizione 17 09 04 e il legno, in funzione del loro stato fisico.

I rifiuti di cartongesso (17 08 02) saranno stoccati in un box esterno e ricoperto da un telo. I rifiuti misti di demolizione (17 09 04) saranno stoccati all'interno della porzione nuova del capannone e saranno, anch'essi, eventualmente ricoperti da telo.

I rifiuti del legno stoccati all'esterno, se polverulenti, saranno stoccati in due contenitori.

Gli stoccaggi dei rifiuti in cumuli saranno collocati in prevalenza entro l'area coperta.

Al fine di evitare emissioni diffuse nell'integrazione di giugno 2011, l'azienda afferma di prevedere l'installazione di splinker per l'abbattimento delle polveri nelle fasi di movimentazione.

Nella stessa integrazione si ricorda che l'azienda è in possesso di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'abbattimento delle polveri derivanti dalla fase di triturazione e granulazione delle materie plastiche.

### Rumore e vibrazioni

La relazione previsionale di impatto acustico datata ottobre 2012, presentata dall'azienda su richiesta dalla Provincia, prende in esame in

modo esauriente le varie sorgenti rumorose utilizzate presso lo stabilimento. Le stime del rumore complessivamente prodotto attestano in modo plausibile il rispetto sia dei limiti "di zona" a confine, sia del valore limite differenziale presso i più vicini ricettori abitativi.

Per quanto riguarda le vibrazioni, non sono presenti sorgenti tali da poter generare un impatto al di fuori dell'area di pertinenza dello stabilimento.

#### Trattamento e produzione di rifiuti

Le modifiche che l'azienda intende apportare sono volte ad incrementare i quantitativi di rifiuti trattati e stoccati. Ciò si attua attraverso l'acquisizione del capannone denominato C, l'installazione di un ulteriore trituratore e l'aumento dei cassoni di stoccaggio. Ciò produrrà un incremento nella produzione di materiali di scarto gestiti come rifiuti e regolarmente smaltiti

### Radiazioni non ionizzanti

L'inquinamento da radiazioni non ionizzanti, definito anche elettrosmog, è relativo ai campi elettromagnetici prodotti dalle linee elettriche di alta tensione, dagli impianti radiotelevisivi e dagli impianti per la telefonia cellulare.

L'inquinamento elettromagnetico, in ambito locale, è prodotto dalla Linea elettrica di alta tensione linea da 132 kV (terna singola, "Castelfranco - Castelfranco FS" cod. 23.316, campata 4-5) adiacente al lato Nord Ovest dell'impianto.

La Portata in Corrente in Servizio Normale della linea è di 376 A.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera h) della L. 36/2001, all'interno delle fasce di rispetto degli elettrodotti non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore giornaliere.

Le valutazioni effettuate ai sensi del Decreto 29 maggio 2008 - Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti" hanno evidenziato un valore di distanza di prima approssimazione (D.P.A.) di 15 m (si tratta della fascia di terreno, parte per parte della linea elettrica, all'esterno della quale viene rispettato il valore di attenzione di 3 microtesla di cui al DPCM 8/7/2003 che costituisce il valore da non superare nei luoghi adibiti a permanenze superiori a 4 ore giornaliere). Dal progetto si ricava che il volume di ampliamento risulta essere all'esterno della D.P.A., esclusa la tettoia esistente. Sotto la tettoia le lavorazioni non comportano una permanenza superiore alle quattro ore giornaliere

### Vincolo ferroviario

La Linea ferroviaria Padova - Calalzo è posta parallela ed in prossimità del confine Nord Ovest dell'impianto in oggetto.

La fascia di rispetto ferroviaria è stata istituita dall'art. 49 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto":

Art. 49 - Lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire,

ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia. La norma di cui al comma precedente si applica solo alle ferrovie con esclusione degli altri servizi di pubblico trasporto assimilabili ai sensi del terzo comma dell'art. 1.

La relativa fascia di rispetto ha una larghezza di 30 m ed interessa, quindi, anche il sito in questione.

Il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Castelfranco Veneto è stato adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 21.1.2010 ai sensi dell'art. 15 della L.R. 11/2004" secondo la quale la fascia di rispetto bilaterale dalle sedi ferroviarie è fissata in m. 30. Al suo interno è vietata ogni nuova costruzione con l'eccezione degli impianti ferroviari e delle strutture da questi dipendenti, salvo autorizzazione dell'Amministrazione ferroviaria. A tale riguardo sono definiti impianti ferroviari gli immobili di proprietà ferroviaria, comprese le case cantoniere e loro pertinenze, nonché i fabbricati e gli impianti finalizzati all'esercizio delle linee ferroviarie stesse.

Per gli edifici esistenti, l'ampliamento può essere concesso solo se la costruzione non sopravanza quella esistente verso il fronte ferroviario. Il progetto non prevede l'avanzamento degli edifici verso il fronte ferroviario e gli edifici sono stati autorizzati dal Comune di Castelfranco.

### Suolo / sottosuolo

La zona si colloca nell'alta pianura antica, ghiaiosa e calcarea, nella porzione distale del conoide costituito da due lobi coalescenti, con gli apici ubicati rispettivamente a Ovest della collina di Biadene, e nel varco tra questo colle isolato e il rilievo del Montello, presso Montebelluna. L'area è definita a permeabilità elevata con la presenza di una prima falda a circa 5 - 7 metri.

L'attività non interagisce con gli strati superficiali e profondi del suolo essendo completamente pavimentata e dotata minimo di un cordolo di protezione verso l'esterno. L'azienda smaltisce le acque di seconda pioggia negli strati superficiali del suolo per le cui considerazioni si rimanda alla sezione Acque.

### Vegetazione, flora/fauna/ecosistema

L'azienda non è posta in aree a vincolo ambientale, faunistico e risulta inserita in un contesto completamente industrializzato. L'aumento di produttività non determina variazioni all'impatto generato su tale componente e quindi si ritiene che gli impatti generati possano essere considerati trascurabili.

## CONSIDERAZIONI SULLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE RISPETTO ALLA RETE NATURA 2000.

L'opera oggetto di valutazione è la modifica sostanziale all'attuale situazione autorizzativa, sia in termini di potenzialità impiantistiche che di tipologie di rifiuti da sottoporre a trattamento, nonché di ampliamento della superficie dell'impianto includendo un fabbricato già interamente edificato ed agibile, dell'impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi della Ditta "Ceccato Giovanni", sito in via dell'Economia

10, nel Comune di Castelfranco Veneto (TV).

La zona in questione viene classificata dal P.R.G.C. del Comune di Comune di Castelfranco Veneto come Zona Territoriale Omogenea D1.1 - "Attrezzature economiche varie di completamento".

L'area di intervento ricade nella fascia di ricarica degli acquiferi individuata dal P.T.R.C. vigente.

L'area è censita dal Catasto del Comune di Castelfranco Veneto al Fg. 6 mappali 1060, 1063, 1086, 1096, 1117, 1133 e 1260.

Rispetto all'ubicazione dell'impianto, i Siti Natura 2000 risultano essere così localizzati:

- IT3240011 "Sile: sorgenti, paludi di Morgano e Santa Cristina", distante circa 5,7 km lineari;
- IT3260023 "Muson vecchio, sorgenti e rogge di Acqualonga", distante circa 7,5 km lineari;
- IT3240026 "Prai di Castello di Godego", distante circa 5,0 km lineari;
- IT3240028 "Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest", distante circa 5,7 km lineari.

Per valutare le possibili interferenze tra l'opera ed i Siti Natura 2000 più prossimi il proponente ha redatto una relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale secondo quanto previsto dalla D.G.R.V. n. 3173 del 10 ottobre 2006.

In particolare il proponente ha predisposto uno Screening di VIncA che secondo quando disposto dalla citata Delibera di Giunta è stato articolato nelle seguenti 4 fasi:

fase 1: valutazione della connessione con la gestione del sito;

fase 2: descrizione del piano/progetto e identificazione degli impatti;

fase 3: valutazione della significatività delle incidenze;

fase 4: valutazione riassuntiva.

Il proponente ha analizzato le possibili interferenze con le varie componenti ecosistemiche in maniera adeguata; le analisi riportate nella relazione presentata affermano, nelle conclusioni, che la natura dell'opera in progetto non produrrà effetti significativi sui siti natura 2000 citati.

Si ritiene di condividere le conclusioni dello studio di Screening di VIncA, anche considerando il fatto che l'intervento è esterno ai Siti Natura 2000, rispetto ad essi è distante oltre 5 km e che l'area di intervento ricade in una zona industriale.

#### Viabilità

Il sistema viario è caratterizzato da tre principali direttrici:

- La Strada Statale n.53 "Postumia" importantissima via di comunicazione, fondamentale per il collegamento tra Friuli Venezia Giulia e Veneto.
- La Strada Statale n. 245 che collega Rosà a Mestre.
- La Strada Statale n. 667 che collega Cornuda a Castelfranco.

Si tratta di strade destinate al traffico pesante.

L'azienda ritiene che le modifiche da apportare comportino un incremento

del traffico in entrata ed in uscita dallo stabilimento che si prevede passi da 25 a 48 al giorno. L'azienda è posta in zona industriale a poca distanza dalla statale Postumia. Si ritiene che l'aumento del traffico non comporti disagi significativi.

### Impatto visivo/paesaggio

La realizzazione del nuovo capannone non determina notevoli variazioni al paesaggio circostante essendo inserito in un contesto industrializzato. L'azienda intende stoccare i rifiuti in container e cumuli fino ad un'altezza di 2,5 metri.

Considerando l'esigua altezza della siepe di mascheramento fronte strada, si prescrive che essa venga potenziato con l'impianto di specie arbustive autoctone che raggiungano un'altezza minima di 2,5 m al fine di garantire la mascheratura completa dei cumuli.

#### PARERE:

La Commissione V.I.A. **nella seduta del 23.01.2013**, preso atto della documentazione presentata il:

- 13.01.2011 (prot. prov. n. 3110 del 13.01.2011),
- 01.06.2011 (prot. prov. n. 57270 del 01.06.2011),
- 17.06.2011 (prot. prov. n. 63909 del 20.06.2011),
- e della documentazione integrativa e sostitutiva del:
- 05.12.2011 (prot. prov. n.127209 del 06.12.2012),
- 22.10.2012 (prot. prov. n.116887 del 22.10.2012),

considerate le problematiche connesse alla realizzazione del progetto di cui all'oggetto, dopo esauriente discussione, ha concluso l'istruttoria, esprimendo parere favorevole in ordine alla compatibilità ambientale e alla incidenza ambientale (VINCA) del progetto di cui trattasi, con prescrizioni come risulta nelle "conclusioni" del parere allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.

### CONCLUSIONI

La Commissione esprime il parere di compatibilità ambientale e incidenza ambientale favorevole al progetto con le prescrizioni di seguito riportate:

- 1. considerando l'esigua altezza della siepe di mascheramento fronte strada, si prescrive che essa venga potenziata con l'impianto di specie arbustive autoctone che raggiungano un'altezza minima di 2,5 m al fine di garantire la mascheratura completa dei cumuli;
- 2. all'interno della distanza di prima approssimazione (DPA) dall'elettrodotto a 132 kV "Castelfranco Castelfranco FS", valutata in 15 m a partire dall'asse centrale dell'elettrodotto stesso, non dovranno esse presenti postazioni lavorative che prevedano una presenza di persone superiore a 4 ore al giorno (inclusa la tettoia che si trova a distanza inferiore alla DPA stessa, sul lato ovest del capannone A).



Treviso, 23 gennaio 2013

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE VIA dott. Carlo Rapicavoli

Avvertenza per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite posta elettronica certificata o

<sup>-</sup> La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93.

 $<sup>{\</sup>sf -}$  Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Treviso.



### Allegato 2

OGGETTO:

Ceccato Giovanni - Comune di Castelfranco Veneto. Revamping impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi. Autorizzazione Unica - Art. 208 D.Lgs. 152/2006 - L.R.3/2000 - L.R.33/1985 - L.R.10/1999.

### Atto T0AXW5

SEZIONE A. INFORMAZIONI GENERALI	2
Ubicazione Intervento	2
Classificazione impianto di gestione dei rifiuti	3
SEZIONE B. GESTIONE DEI RIFIUTI	3
Rifiuti Conferibili	3
Prescrizioni:	5
SEZIONE C. EMISSIONI IN ATMOSFERA	9
1. Operazioni di macinazione rifiuti	9
2. Misure analitiche di autocontrollo	
3. Gestione degli impianti di trattamento delle emissioni in atmosfera	9
4. Accessibilità ai punti di campionamento e misura	9
5. Metodi analitici di riferimento	9
SEZIONE D. GESTIONE DELLE ACOLIE METEORICHE DI DII AVAMENTO	10

### SEZIONE A. INFORMAZIONI GENERALI.

### **Ubicazione Intervento**

Comune di localizzazione	Castelfranco Veneto					
Indirizzo Impianto	Via dell'Economia n. 10					
ULSS di Competenza	Ulss n. 8 Asolo					
Dati Catastali	Esistente	Area 1	Fg. 41	Mapp.li: 1060,1063,1086,1096,1117,1133,1134,1135,		
	Esistente	Area 2	Fg. 41	Mapp.li	: 1260 (sub 5 e 7 parziale)	
	Ampliamento	Area 3	Fg. 41	Mapp.li	: 1260 (sub 3, 6 e 7 parziale)	
Titolo di disponibilità dell'area	Contratto di leasing immobiliare			Area 1, Mapp.li: 1060, 1063, 1086, 1096, 1117, 1133, 1134, 1135.		
	Contratti di loc	azione			Aree 2 e 3, Mapp.le: 1260	
Superficie  Totale 17.254 mq (12294 mq esistenti + 4960 mq di progetto)	Area 1: Totale 10.036 mq, di cui:  Coperta (capannone A): 3.615 mq (1.925 mq esistenti + 1.690 mq di progetto)  Scoperta pavimentata: 5.864 mq (7.554 mq esistenti - 1.690 mq ampliamento capannone A)  Verde: 197 mq  Area 2: Totale 2.258 mq, di cui:  Coperta (capannone B): 1.303 mq (esistente);  Scoperta pavimentata: 927 mq (esistente);  Verde: 28 mq (esistente).  Area 3 (di nuovo inserimento): Totale 4.960 mq, di cui:  Coperta (capannone C): 2.882 mq (esistente)  Scoperta pavimentata: 126 mq (esistente)  Verde: 28 mq (esistente)					
Confini	Nord-Ovest: Sede ferroviaria - Pista Ciclabile Sud-Est: via dell'Economia Nord-Est: area deposito materiale inerte (altra ditta) Sud-Ovest: capannone industriale (altra ditta)					
Accesso/Viabilità	Accesso carraio da via dell'Economia 10					
Classificazione in base allo strumento urbanistico comunale	ZTO D1.1 - "Attrezzature economiche varie di completamento"					
N.T.A.	Art. 40 delle NTA del PRG Comune di Castelfranco Veneto					
Variante Urbanistica	X NO □ SI					
Vincoli presenti sull'area:	Vincolo ferrovia	ario ai sens	i dell'art.	49 del DP	R 753/1980 (fascia di rispetto)	
	Vincolo elettro	dotto ai sei	nsi della L	. 36/2011	- Dm 29 maggio 2008 (fascia di rispetto )	



### Classificazione impianto di gestione dei rifiuti

Si riporta di seguito la classificazione dell'impianto secondo quanto prescritto dalle linee guida ARPAV.

n. linea	Tipo Impianto	Dettaglio Impianto	Operazione	
		SELEZIONE E CERNITA		R12
		SELEZIONE E CERNITA		R13
SELEZIONE E	DECLIDEDO SECCIA	Selezione/Recupero	R3	
1	RECUPERO	RECUPERO SECCHI	Carta	R13
		DECLIDEDO CECCITI	Selezione/Recupero	R3
	RECUPERO SECCHI		R13	
2	STOCCAGGIO	STOCCAGGIO	Messa in Riserva	R13

### SEZIONE B. GESTIONE DEI RIFIUTI

### Rifiuti Conferibili

1. Presso l'impianto di recupero possono essere conferiti i rifiuti speciali non pericolosi di cui alla seguente tabella. Per ogni singolo CER, sono indicate anche le singole operazioni di recupero consentite.

	R DESCRIZIONE		SELEZIONE E RECUPERO		
CER			RECUPERO SECCHI: carta	RECUPERO SECCHI: plastica	Messa in riserva
		R12	R3	R3	R13
02 01 04	Rifiuti plastici ad esclusione degli imballaggi	Х		X	Х
03 01 01	scarti di corteccia e sughero	Χ			Х
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci, diversi da quelli di cui al 03 01 04	X			Х
04 01 09	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	Х			Х
04 02 09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnati, elastomeri, plastomeri)	X			Х
04 02 21	Rifiuti di fibre tessili grezze	Х			Х
04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate	Χ			Х
07 02 13	rifiuti plastici	X		X	
07 02 99	rifiuti non specificati altrimenti				Х
10 11 03	scarti di materiali in fibra a base di vetro	X			Х
10 11 12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111	X			Х
10 13 11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	Х			Х
12 01 01	limatura, scaglie e polveri di materiali ferrosi	Χ			Х
12 01 02	polveri e particolato di metalli ferrosi	X			Х
12 01 03	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi				Х
12 01 04	polveri e particolato di metalli non ferrosi				X



			SELEZIONE E RECUPERO		
CER	DESCRIZIONE	SELEZIONE E CERNITA	RECUPERO SECCHI: carta	RECUPERO SECCHI: plastica	Messa in riserva
		R12	R3	R3	R13
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici	Х		Х	Х
12 01 17	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116				Х
15 01 01	imballaggi di carta e cartone	Χ	X		Χ
15 01 02	imballaggi in plastica	Χ		X	Χ
15 01 03	imballaggi in legno	Χ			Χ
15 01 04	imballaggi in metallo	Χ			Χ
15 01 05	imballaggi in materiali compositi	Х	Х	Х	Х
15 01 06	imballaggi in materiali misti	Х	Х	Х	Х
15 01 07	imballaggi in vetro	Х			Х
16 01 03	pneumatici fuori uso				Х
16 01 17	metalli ferrosi	Х			Х
16 01 18	metalli non ferrosi				Х
16 01 19	plastica	Х		Х	Х
16 01 20	vetro	Х			Х
16 01 22	componenti non specificati altrimenti				Х
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213				Х
16 03 06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	Х		Х	Х
16 11 06	rivestimenti in materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105				Х
17 01 01	cemento	Х			Х
17 01 02	mattoni	Х			Х
17 01 03	mattonelle e ceramiche	Х			Х
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106	Х			Х
17 02 01	legno	Х			Х
17 02 02	vetro	Х			Χ
17 02 03	plastica	Х		Х	Х
17 04 01	rame, bronzo e ottone	Х			Х
17 04 02	alluminio				Х
17 04 03	piombo				Х
17 04 04	zinco				Х
17 04 05	ferro	Х			Х
17 04 06	stagno	Х			Х
17 04 07	metalli misti				Х
17 04 11	cavi diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10				Х



			SELEZIONE E RECUPERO		
CER	DESCRIZIONE	SELEZIONE E CERNITA	RECUPERO SECCHI: carta	RECUPERO SECCHI: plastica	Messa in riserva
		R12	R3	R3	R13
17 06 04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	Х		Х	Х
17 08 02	materiali da costruzione a base gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01				Х
17 09 04	rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903	X			Х
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi	X			Х
19 12 01	carta e cartone	Х	Х		Х
19 12 02	metalli ferrosi				Х
19 12 03	metalli non ferrosi				Х
19 12 04	plastica e gomma	Х		Х	Х
19 12 05	vetro	Х			Х
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	Х			Х
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	Х	Х	Х	Х
20 01 01	carta e cartone	Х	Х		Х
20 01 02	vetro	Х			Х
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200120, 200123 e 200135				х
20 01 38	legno diverso da quello di cui alla voce 200137	Х			Х
20 01 39	plastica	Х		Х	Х
20 01 40	metallo	Х			Х
20 03 07	rifiuti ingombranti	Х			Х

### **Prescrizioni:**

- 2. Durante il periodo di collaudo funzionale dell'impianto sui rifiuti "generici" di cui ai codici CER 170604, 170904 e 191212 devono essere eseguite analisi merceologiche rappresentative da effettuarsi per ogni produttore e con modalità e metodiche da concordare preventivamente con gli uffici della Provincia.
- 3. I quantitativi di rifiuti ammessi all'impianto sono i seguenti:
  - a) Quantitativo massimo trattabile giornalmente: 322,4 t;
  - b) Quantitativo massimo trattabile annualmente: 100.079 t;
  - c) Capacità massima di rifiuti complessivamente stoccabili: 1.850 t.
- 4. La Ditta deve accertarsi che la caratterizzazione del rifiuto in ingresso e l'attestazione della non pericolosità siano effettuate con le seguenti modalità:
  - a) la classificazione di non pericolosità, ai sensi della parte IV del D.Lgs. 152/2006, dei rifiuti identificati mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, deve essere supportata da analisi oppure da scheda tecnica che certifichi l'assenza di sostanze pericolose mediante idonea procedura gestionale, sulla base delle seguenti informazioni:



- provenienza: ciclo produttivo,
- materie prime impiegate,
- eventuali esiti di autocontrollo,
- informazioni merceologiche o analitiche o altra documentazione specifica;
- b) il campionamento, le analisi e la predisposizione delle schede tecniche sono effettuate a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e successivamente ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione del rifiuto;
- c) il campionamento dei rifiuti deve essere effettuato da personale qualificato, alle dipendenze del laboratorio incaricato delle analisi o da esso designato e, comunque, da soggetto terzo rispetto al produttore del rifiuto e alla Ditta; per il campionamento si devono applicare le norme UNI 10802;
- d) le analisi devono essere effettuate da un laboratorio accreditato e si devono applicare metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
- e) le certificazioni di non pericolosità dei rifiuti e le analisi devono essere conservate presso la Ditta a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di cinque anni.
- 5. Il rifiuto non conforme rinvenuto presso l'impianto deve essere gestito con idonea procedura volta ad evitare rischi ambientali e assicurare il corretto smaltimento del rifiuto, in particolare:
  - a) deve essere posto in aree di stoccaggio dedicate, realizzate al coperto e dotate degli opportuni sistemi di sicurezza, quali bacino di contenimento, estintori e materiale assorbente a seconda della tipologia di rifiuto;
  - b) deve essere messo in carico sul registro utilizzando il codice più appropriato, specificando nelle annotazioni che si tratta di un rifiuto rinvenuto occasionalmente in una partita di rifiuti ritirata ed il produttore (cliente) deve essere informato dell'accaduto; devono, inoltre, essere attivate opportune procedure finalizzate a evitare, per quanto possibile, il ripetersi di conferimenti anomali.
- 6. La ditta è autorizzata a svolgere, sui rifiuti di cui al punto 1 della presente sezione, le seguenti attività di recupero:
  - a) operazione di esclusiva messa in riserva (R13) di rifiuti per l'avvio a recupero presso altri impianti;
  - b) operazione di messa in riserva (R13) di rifiuti funzionale all'attività di recupero dell'impianto;
  - c) operazioni di recupero R12, come di seguito descritte:
    - c.1) operazioni di selezione e cernita dei rifiuti, finalizzate alla separazione del materiale indesiderato e alla produzione di frazioni merceologiche omogenee di rifiuti destinate a recupero;
    - c.2) operazioni di accorpamento di rifiuti aventi codice CER diverso ma analoghe caratteristiche merceologiche al fine di produrre frazioni merceologiche omogenee di rifiuti destinate a recupero;
    - c.3) operazioni di riduzione volumetrica (triturazione e/o pressatura) al fine di ridurre la pezzatura e/o adeguare volumetricamente i rifiuti al fine di ottimizzarne il trasporto e il successivo recupero presso impianto di recupero finale.
  - d) operazione di recupero di sostanze organiche (R3) costituite da rifiuti a matrice cartacea mediante operazioni di selezione, eliminazione delle impurezze e di materiali contaminanti e compattamento;
  - e) operazione di recupero di sostanze organiche (R3) costituite da rifiuti a matrice plastica con operazioni di selezione, asporto delle sostanze estranee (qualora presenti), riduzione volumetrica e granulazione.



- 7. I prodotti dell'attività di recupero per cessare la qualifica di rifiuto devono rispondere alle condizioni definite dal comma 1 dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, da quanto stabilito dalla disciplina comunitaria e, nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 2 dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, alle specifiche dettate dal D.M. 5/2/1998 e alle caratteristiche di cui alla presente autorizzazione, come previsto dall'art.9-bis, lettere a) e b) del decreto legge n. 172/2008, come convertito con modificazioni dalla Legge n. 210/2008. Le verifiche attestanti la cessazione della qualifica di rifiuto devono essere effettuate per lotto di produzione, inteso come insieme omogeneo di materiale per caratteristiche merceologiche e chimico-fisiche, ottenuto dalla lavorazione di partite note di rifiuti. La dimensione del lotto va definita dalla ditta secondo adeguate procedure gestionali. Per ogni lotto devono essere noti e riscontrabili i rifiuti di partenza, individuati con codice CER, quantitativi e relative analisi/schede tecniche in ingresso, qualora previste. I rifiuti impiegati per ottenere il lotto devono essere correlati con la documentazione amministrativa (formulari, registro c/s).
- 8. Ai fini del rispetto di quanto previsto dal punto 7, i materiali ottenuti dall'attività di recupero cessano la qualifica di rifiuto solo se rispettano le seguenti specifiche:
  - a) i materiali cartacei devono essere conformi a quanto definito nelle norme UNI EN 643; nel recupero dei rifiuti di carta e cartone finalizzato alla cessazione della qualifica di rifiuto è vietato l'impiego di rifiuto riconducibile al CER 19.12.01 qualora provenga dalla selezione di rifiuti urbani non differenziati (CER 20.03.01);
  - b) i materiali plastici che hanno cessato la qualifica di rifiuto devono rispettare le seguenti specifiche:
    - b.1) norma UNI 10667-6:2011: norma che si applica a materiali provenienti dal riciclo del PVC rigido non plastificato, da residui e/o manufatti (ad esempio tubi, raccordi, finestre, persiane avvolgibili e non, decorazioni, finiture etc..) pre e/o post-consumo e definisci i requisiti e i metodi di prova del R-PVC destinato a impieghi diversi;
    - b.2) norma UNI 10667-8:2011 : norma che si applica a materiali provenienti dal riciclo del PET da post-consumo e definisce i requisiti e i metodi di prova del Polietilentereftalato in scaglia (R-PET) destinato alla produzione di corpi cavi;
    - b.3) norma UNI 10667-5:2011 : si applica a materiali provenienti dal riciclo di residui e/o materiali da pre e/o post-consumo, definisce i requisiti e i metodi di prova del Polivinilcloruro plastificato (R PVC-P) destinato a impieghi diversi;
    - b.4) norma UNI 10667-3:2011 : si applica a materiali provenienti dal riciclo di residui industriali e/o materiali da pre e/o post-consumo e definisce i requisiti e i metodi di prova del Polipropilene (R-PP) destinato a impieghi diversi.
    - b.5) Norma UNI 10667-13:2009: definisce i requisiti del macinato di composti termoindurienti reticolati provenienti da scarti di lavorazione e/o post-consumo e destinato all'utilizzo come carica per BMC (Bulk Moulding Compound) e SMC (Sheet Moulding Compound). La norma dà inoltre i requisiti per macinato di laminati plastici termoindurienti HPL provenienti da scarti di lavorazione e/o post-consumo, destinato ad essere utilizzato come carica inerte nei processi di estrusione e stampaggio di materiali termoplastici o produzione di compounds di resine termoindurienti.
  - I materiali ottenuti dalla lavorazione che non rispettino i requisiti di cui sopra devono essere considerati rifiuti e come tali gestiti.
- 9. L'esercizio dell'attività deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all'art.177, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e delle seguenti prescrizioni:
  - a) le aree ove si svolgono le attività di ricezione, deposito e lavorazione devono essere mantenute distinte tra loro; in particolare devono essere individuate mediante idonea cartellonistica le aree dedicate a:
    - i rifiuti messi in riserva (R13) che devono essere avviati al trattamento (R5);



- i rifiuti esitati dalle operazioni di trattamento;
- il materiale recuperato che ha cessato di essere rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006;
- i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione dell'impianto;
- le materie prime vergini;
- b) deve essere tracciata e mantenuta in buono stato di visibilità sulla pavimentazione dell'impianto la linea dei 20 m di distanza dal binario ferroviario più vicino; oltre tale linea è vietato lo stoccaggio di rifiuti potenzialmente infiammabili o contenenti frazioni infiammabili;
- c) tutti i rifiuti vanno identificati con i rispettivi codici, secondo l'All. D, Parte IV, del D.Lgs. 152/2006, mediante apposita cartellonistica riportante il codice CER corrispondente;
- d) la gestione dei rifiuti, le modalità di stoccaggio e di trattamento e la dislocazione delle aree devono essere conformi a quanto descritto nella documentazione tecnica allegata al progetto e alle sue successive modifiche richiamate all'art. 1, nonché alle prescrizioni di cui al presente provvedimento;
- e) i rifiuti plastici in ingresso da destinare a operazioni di recupero R3 presso l'impianto, non devono presentare caratteristiche tali da richiedere operazioni di lavaggio o bonifica;
- f) in caso di stoccaggio di rifiuti polverulenti nelle aree J, F e K, si prescrive la copertura dei rifiuti con appositi teli antipolvere;
- g) il posizionamento del trituratore THOR per le operazioni di riduzione volumetrica non deve intralciare la viabilità interna dell'impianto;
- h) ai rifiuti esitati dal raggruppamento di diversi codici CER a ai rifiuti selezionati e raggruppati per tipologia merceologica omogenea, risulta idonea l'attribuzione di un codice del capitolo 1912XX;
- i) lo scarto dell'attività di recupero può essere ricondotto al CER 19.12.12 qualora non sia ascrivibile ad un CER del capitolo 19 più adatto alla tipologia del materiale;
- j) i rifiuti in impianto devono essere gestiti per partite, in modo che sia garantita la tracciabilità del rifiuto dal suo ingresso in impianto, alla sua uscita dall'impianto come rifiuto selezionato e/o raggruppato ovvero alla cessazione della qualifica di rifiuto e alla sua cessione come materia o prodotto;
- k) devono essere rispettate le norme tecniche, antincendio, di sicurezza e di igiene previste dalla legislazione vigente e dai regolamenti comunali, nonché il piano di zonizzazione acustica comunale, e garantita una costante pulizia dell'area;
- l) i rifiuti messi in riserva (R13) devono essere avviati ad operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione;
- m) i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione dell'impianto vanno gestiti nel rispetto dei requisiti del deposito temporaneo;
- n) la Ditta deve tenere appositi quaderni di registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria sui macchinari, così come previsto dall'art. 28, comma 2, della L.R. 3/2000.
- 10. In caso di incidenti (ad esempio incendi e/o accidentali fuoriuscite di liquidi oleosi) la Ditta deve porre immediatamente in essere tutte le misure volte a limitare il danno e l'eventuale inquinamento, rimanendo fermi gli obblighi di cui agli artt. 242 e 249 del D.Lgs 152/2006.
- 11. La Ditta deve garantire la presenza nell'impianto di un deposito di materiali atti all'assorbimento di liquidi inquinanti in caso di sversamenti accidentali e/o incidenti di cui all'articolo precedente.



### SEZIONE C. EMISSIONI IN ATMOSFERA

Per l'individuazione dei punti di emissione si fa riferimento alla tavola grafica n. 2, in scala 1:100, datata 22/12/2010, allegata all'istanza pervenuta in data 22.12.2010, prot. 3110 del 13/01/2012.

### 1. Operazioni di macinazione rifiuti

Punto di emissione n.:	Parametro:	Valore limite di emissione:
1	polveri	10 mg/m³

### 2. Misure analitiche di autocontrollo

La ditta deve effettuare e trasmettere a questa Amministrazione, con periodicità annuale dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione, le misure di autocontrollo.

- 2.1. I valori limite di emissione si riferiscono al funzionamento dell' impianto nelle condizioni di esercizio più gravose;
- 2.2. i valori in concentrazione vanno riferiti al volume di effluente gassoso anidro rapportato alle condizioni fisiche normali (0° C e 101,3 kPa);
- 2.3. per la quantificazione del numero di campioni, almeno tre per ogni parametro, e la durata dei prelievi devono essere seguite le indicazioni riportate nel Manuale UNICHIM n. 158/88;
- 2.4. per ogni serie di misure effettuate devono essere associate le informazioni relative ai parametri di esercizio che regolano il processo, alla tipologia e quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate nel periodo di tempo interessato ai prelievi.

### 3. Gestione degli impianti di trattamento delle emissioni in atmosfera

- 3.1. L'esercizio degli impianti di trattamento deve avvenire in modo tale da garantire, per qualunque condizione di funzionamento dell'impianto industriale cui sono collegati, il rispetto dei limiti alle emissioni stabiliti con l'autorizzazione;
- 3.2. le operazioni di manutenzione, parziale o totale, degli impianti di trattamento devono essere effettuate con la frequenza, le modalità e i tempi previsti all'atto della loro progettazione;
- 3.3. le operazioni di manutenzione degli impianti di trattamento dovranno essere documentate mediante registrazione degli interventi effettuati;
- 3.4. qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di trattamento necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento ad essi collegati.

### 4. Accessibilità ai punti di campionamento e misura

Ogni camino deve essere dotato di prese per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera, secondo i dettagli costruttivi riportati nel documento dal titolo: "Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera" reperibile nel sito internet della Provincia.

Le prese devono essere rese accessibili con scale fisse e ballatoi secondo le indicazioni riportate nel sopracitato documento.

### 5. Metodi analitici di riferimento

• Metodo di cui alla norma UNI 10169 per la misura della velocità e portata dei flussi gassosi



convogliati;

• Metodo di cui alla norma UNI EN 13284 -1 per la misura delle polveri.

### SEZIONE D. GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO

1. La ditta deve effettuare analisi di controllo qualitativo sull'acqua di seconda pioggia con cadenza semestrale per almeno i seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, BOD5, COD, azoto totale, fosforo totale, idrocarburi totali, tensioattivi totali, alluminio, cromo totale, ferro, piombo, rame, zinco, cloruri, fenoli totali, solventi organici aromatici totali e solventi organici azotati totali. Per la determinazione del parametro idrocarburi totali deve essere impiegata la metodica analitica indicata nel manuale n. 29 redatta da APAT IRSA - CNR e successive modificazioni.

I referti analitici relativi ai primi due anni anni devono essere tempestivamente trasmessi a questa Amministrazione, mentre per gli anni successivi devono essere conservati presso la sede dello stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo.

- 2. La ditta deve trasmettere a questa Amministrazione, relativamente all'Area 3, apposita documentazione attestante:
  - a) l'interdizione al traffico, realizzata mediante opportuna segnaletica, della superficie scoperta compresa tra l'accesso secondario non utilizzato e l'area di stoccaggio contenitori vuoti e puliti;
  - b) la trasformazione del sistema di scarico della rete di raccolta delle acque meteoriche posta in prossimità della ferrovia, in punti di assorbimento sul suolo;
  - c) l'inserimento di cuscini oleoassorbenti immediatamente a monte dei punti di assorbimento su suolo e sottosuolo;
- 3. Le aree scoperte non possono essere utilizzate per altre finalità se non quelle previste dal progetto.

dott. Simone Busoni

Avvertenza per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite posta elettronica certificata o fax.

- La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93.

- Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Treviso.